

1 In quali circostanze un genitore può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato senza l'autorizzazione dell'altro genitore?

A) In generale, un **genitore** può trasferire il proprio figlio minore in un altro Stato **temporaneamente** e **senza intenzione di restare** senza il consenso dell'altro genitore. Fra tali casi si possono comprendere i seguenti:

quando i genitori esercitano la responsabilità genitoriale insieme;

quando uno dei genitori esercita la responsabilità genitoriale in base a un accordo tra i genitori o in base a una decisione del giudice, ma la responsabilità genitoriale dell'altro genitore non è stata limitata o revocata dal giudice;

il minore è trasferito in un altro Stato dal genitore in base al suo diritto di visita durante il tempo specificato per il diretto contatto con il minore, *salvo* che il consenso dell'altro genitore sia necessario in base a una decisione del giudice o del tutore nominato dall'autorità competente.

B) Un **genitore** può trasferire il figlio minore in un altro Stato **anche per un lungo periodo o con l'intenzione di restare** senza il consenso dell'altro genitore, qualora la responsabilità genitoriale dell'altro genitore sia stata limitata o revocata dal giudice.

C) Nei seguenti casi il **tutore** può inoltre legittimamente trasferire un minore in un altro Stato senza il consenso del genitore, purché non sia stata limitata l'autorità del tutore nominato dall'autorità competente oppure sia stato limitato il suo diritto ad agire in tal senso:

per il breve termine e **senza l'intenzione di restare**, nel caso in cui il minore sia collocato presso una famiglia adottiva;

nel caso in cui il minore sia collocato presso un terzo e la responsabilità genitoriale del genitore sia stata pertanto sospesa.

2 In quali circostanze è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore per il trasferimento del minore in un altro Stato?

A) Qualora un **genitore** trasferisca il figlio in un altro Stato **per un lungo periodo o con l'intenzione di restare**, è necessario il consenso dell'altro genitore. Fra tali casi si possono comprendere i seguenti:

quando i genitori esercitano la responsabilità genitoriale insieme;

quando uno dei genitori esercita la responsabilità genitoriale in base a un accordo tra i genitori o in base a una decisione del giudice, ma la responsabilità genitoriale dell'altro genitore non è stata limitata o revocata dal giudice;

B) Qualora il minore sia collocato presso una famiglia adottiva, il **tutore** può soltanto trasferire il minore in un altro Stato **per un lungo termine o con l'intento di restare** con il consenso del genitore.

Il trasferimento in un altro Stato per proseguire gli studi, per intraprendere un'attività lavorativa o per altri scopi analoghi si può ritenere di **lungo termine**.

3 Se l'altro genitore non concede l'autorizzazione al trasferimento del minore in un altro Stato, sebbene sia necessario, come si può trasferire lecitamente il minore in un altro Stato?

Nel caso in cui l'altro genitore non abbia dato il proprio assenso al trasferimento del minore in un altro Stato, il genitore può chiedere che l'autorità cui è stata affidata la tutela prenda una decisione sulla detta questione. In tali casi una decisione da parte del tutore che consenta il trasferimento del minore in un altro Stato sostituisce il consenso dell'altro genitore.

Un genitore che chiede la designazione di un luogo di residenza in un altro Stato deve allegare alla domanda i documenti che provano che l'educazione, il mantenimento, le cure e il proseguimento degli studi del figlio minore siano garantiti in un altro Stato (in tal senso ad esempio: una valutazione sull'ambiente redatta dall'autorità straniera, il certificato di frequenza della scuola, la dichiarazione dei redditi del genitore, la dichiarazione di accettazione). In base alla domanda del genitore, l'autorità pubblica che esercita la tutela provvederà alla valutazione ambientale. Qualora il genitore non abbia ancora intrapreso un'attività lavorativa nell'altro Stato, l'autorità pubblica che esercita la tutela può accettare una dichiarazione del genitore sul reddito previsto invece della dichiarazione dei redditi.

Al momento di decidere sulla controversia, l'autorità pubblica che esercita la tutela considera la possibilità di eseguire una decisione della detta autorità con la quale si prevede il mantenimento di un contatto diretto tra il minore e il genitore che vive separatamente in mancanza di un trattato internazionale o di reciprocità.

4 Per quanto riguarda il trasferimento temporaneo (ad esempio vacanze, cure mediche ecc.) si applicano le stesse norme del trasferimento definitivo? Se del caso, si prega di fornire i relativi moduli per l'autorizzazione.

Come indicato al punto 1, qualora il trasferimento all'estero non sia a lungo termine, il genitore può trasferirsi con il figlio minore in un altro Stato anche senza il consenso dell'altro genitore. In tali casi le condizioni generali per attraversare il confine devono essere rispettate relativamente al minore che si trasferisce all'estero (ad esempio, il minore deve avere un passaporto valido).

Ultimo aggiornamento: 22/02/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.